

Gennaio 2024

Circolare per la

in materia di lavoro
e previdenza



1. Le novità del mese

Dicembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le principali novità in materia di lavoro e previdenza della legge di bilancio 2024 pag 10

Istruzioni INPS per i conguagli contributivi di fine 2023 pag 19

La disciplina del contratto occasionale di manodopera agricola al vaglio dell'INPS pag 23

Le novità in materia di lavoro e previdenza del DL "Anticipi" convertito pag 25

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di dicembre in pillole pag 27

Il tema del mese: la disciplina dell'assunzione e del periodo di prova nel CCNL Studi professionali pag 33

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di gennaio 2024 pag 35

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Gli incentivi del Bando ISI 2023 per la sicurezza nei luoghi di lavoro pag 55

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DICEMBRE IN PILLOLE

INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI 2024

Con la circ. 7.12.2023 n. 55, l'INAIL ha comunicato che la misura della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013, è pari, per l'anno 2024, al 15,11%. Per l'anno 2024, la riduzione si applica esclusivamente ai premi e ai contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria, ossia:

- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 93/58;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65 riscossi in forma unificata dall'INPS.

INPS - CONTRATTO OCCASIONALE DI MANODOPERA AGRICOLA

Con la circ. 12.12.2023 n. 102, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, previste per il biennio 2023-2024 dall'art. 1 co. 342 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il nuovo strumento è stato introdotto con l'intento di:

- semplificare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto produttivo agricolo;
- assicurare ai lavoratori le tutele proprie previste dal rapporto di lavoro subordinato;
- garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Con l'occasione, l'INPS si sofferma, in particolare, sulla natura e sulla tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato ed illustra gli adempimenti contributivi connessi.

INPS - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE DI FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO

Con la circ. 12.12.2023 n. 101, l'INPS è intervenuto in materia di integrazioni salariali, con riferimento agli obblighi contributivi che riguardano i datori di lavoro di cui all'art. 17 della L. 84/94 che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, compresi quelli costituiti in forma di cooperativa ai sensi del DPR 602/70.

Dopo aver ricordato la loro esclusione dall'ambito di applicazione della CIGO, l'INPS precisa che risultano invece applicabili, alla luce delle disposizioni ex art. 20 e 29 del DLgs. 148/2015 (così come riordinate dalla L. 234/2021), le tutele in materia di CIGS e quelle garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, si evidenzia che per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, continua ad applicarsi l'art. 3 co. 2 della

L. 92/2012, che ha reso strutturale l'indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Con l'occasione, vengono fornite le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens per i periodi decorrenti dal mese di luglio 2022, specificando che tali indicazioni dovranno essere utilizzate anche per la sistemazione delle note di rettifica.

Invece, le operazioni di variazione e/o regolarizzazione dovranno essere effettuate entro i 3 mesi successivi alla pubblicazione della circolare in commento.

MINISTERO DEL LAVORO - AGGIORNAMENTO DELLA DSU

Con il DM 13.12.2023 n. 407 è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, aggiornato agli ultimi sviluppi normativi e di prassi.

In merito alle modalità di presentazione, la DSU è presentata prioritariamente nella modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentarla nella modalità non precompilata.

Altre novità riguardano le modalità di accesso alla DSU precompilata e l'istituzione del Portale Unico ISEE.

INPS - SCADENZA DEI TERMINI DECADENZIALI PER CIGO E FIS

Con il messaggio 15.12.2023 n. 4496, l'INPS ha comunicato che nella nuova piattaforma unica delle prestazioni di integrazione salariale denominata "OMNIA IS" è operativo in via sperimentale un nuovo servizio finalizzato ad avvisare i datori di lavoro e gli intermediari dell'approssimarsi del termine decadenziale per inviare – al medesimo Istituto previdenziale – i flussi UNIAMENS e UNICIG41, finalizzati, rispettivamente, al conguaglio delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori e alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni.

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 148/2015, il predetto conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Invece, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, l'invio dei dati deve avvenire entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e i relativi oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

INPS - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Con la circ. 14.12.2023 n. 104, l'INPS ha fornito una disamina dell'assetto degli obblighi contributivi dei Consorzi di bonifica relativamente alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali.

Con l'occasione, si precisa che ai Consorzi di bonifica, in quanto svolgenti un'attività assimilabile a quella degli imprenditori "privati", è stato riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi all'assunzione.

Relativamente alle contribuzioni minori, i Consorzi in questione:

- sono tenuti al versamento dei contributi per malattia, maternità, Fondo di Garanzia per il TFR, Fondo di Tesoreria, NASpl, FIS e CIGS;

- non hanno l'obbligo di versare il contributo CUAF se garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di assegno al nucleo familiare (ANF).

INPS - PRIMI CHIARIMENTI PER L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con la circ. 16.12.2023 n. 105, l'INPS ha fornito le prime indicazioni con riferimento all'Assegno di inclusione (Adi), operativo dall'1.1.2024 (in vista dell'abrogazione del reddito di cittadinanza) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio. L'Assegno di inclusione può essere richiesto *on line* sul sito dell'INPS dal 18.12.2023 e il richiedente dovrà sottoscrivere il patto di attivazione digitale all'interno del SISL, al quale si accede dal portale INPS dopo la presentazione dell'istanza. In base alle necessità della famiglia si procederà poi alla sottoscrizione del Patto per l'inclusione o del Patto di servizio personalizzato.

L'importo dipenderà dalla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza e sarà erogato per 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di stop per periodi ulteriori di 12 mesi.

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con il messaggio 19.12.2023 n. 4558, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").

L'esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore e il venir meno di ogni obbligo per il datore di lavoro di versare tale quota di contribuzione, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di "Quota 103" fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Facendo seguito a quanto già illustrato con la circ. 82/2023, l'INPS precisa che la misura in argomento comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l'eventuale contributo aggiuntivo *ex art. 3-ter* del DL 384/92, determinato da un'aliquota aggiuntiva – sempre a carico del lavoratore – nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Infine, nel messaggio in parola vengono fornite le apposite istruzioni per gestire la predetta contribuzione aggiuntiva nella predisposizione dei flussi UniEmens.

MINISTERO DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER LA DECONTRIBUZIONE SUD

Con un comunicato del 19.12.2023, il Ministero del Lavoro rende noto che la Commissione europea ha autorizzato la decontribuzione Sud *ex art. 1 co. 161 ss.* della L. 178/2020 fino al 30.6.2024.

L'esonero del 30% della contribuzione a carico del datore è applicabile se la prestazione lavorativa si svolge in una delle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

INL - OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Con la nota 20.12.2023 n. 2401, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha accolto l'invito di recepire pratiche selezionate dalla Commissione europea, volte a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento ai sensi del DLgs. 136/2016.

Tra queste, vi è quella di esibizione all'organo ispettivo della documentazione relativa al distacco transnazionale ex art. 10 co. 3 lett. a) del DLgs. 136/2016 (ossia, i prospetti paga, i prospetti che indicano la durata dell'orario di lavoro giornaliero, i documenti comprovanti il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, il certificato A1), senza che sia più necessario conservare detta documentazione presso il luogo in cui operano i lavoratori distaccati, consentendo così una verifica tempestiva circa la regolarità del distacco e della posizione dei lavoratori coinvolti.

INPS - CONGUAGLI PREVIDENZIALI DI FINE ANNO 2023

Con la circ. 20.12.2023 n. 106, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.

I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2024, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2024, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2024.

Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2024, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2024.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha poi esaminato le operazioni, finalizzate all'esatta determinazione dell'imponibile contributivo, da effettuare con riferimento alle fattispecie di maggior rilievo.

Tra queste si segnalano gli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2023, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, i *fringe benefit* e le mance elargite ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

INAIL - BANDO ISI 2023

Nella *Gazzetta Ufficiale* 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il bando ISI 2023, con cui l'INAIL stanziava 500.000.000,00 euro per finanziare le imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, oltre che per incentivare le micro e piccole imprese agricole all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per abbattere le emissioni inquinanti migliorando il rendimento e la sostenibilità.

L'intervento è destinato a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, rientrano nel novero – seppur entro specifici limiti – anche gli enti del Terzo settore.

INPS - CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 21.12.2023 n. 4614, l'INPS ha comunicato la disponibilità del nuovo modulo di istanza *on line* "SGRAVIO PAR_GEN_2023" ai fini dell'invio delle richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento della certificazione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2023, con termine al 30.4.2024 per la presentazione delle relative istanze.

L'INPS ha inoltre fornito chiarimenti in relazione alle domande presentate entro il 30.4.2023.

INPS - GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO CON L'APP "INPS MOBILE"

Con il messaggio 22.12.2023 n. 4642, l'INPS ha comunicato il rilascio di ulteriori funzioni utili per la gestione dei rapporti di lavoro domestico tramite l'app "INPS Mobile", che si aggiungono alle già presenti funzioni di assunzione del lavoratore domestico, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro (messaggio INPS 3433/2023).

Operativamente, a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2024, il datore di lavoro domestico potrà accedere ad apposite funzionalità per annullare il rapporto di lavoro o per variarne le condizioni, relative ad esempio all'orario, alla retribuzione, alla qualifica, al luogo di lavoro, alle comunicazioni di sospensione, e così via.

Il servizio in questione può essere utilizzato tramite smartphone o tablet, previa installazione dell'app "INPS Mobile". In alternativa, si può selezionare il tab "Servizi" dove, nell'elenco in ordine alfabetico, è presente la medesima funzione "Lavoro domestico".

Infine, si ricorda che l'app "INPS Mobile" è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).

INPS - INDENNITÀ PER I LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME CICLICO

Con la circ. 27.12.2023 n. 109, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'attuazione della disposizione ex art. 18 del DL 145/2023, relativa all'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

In particolare, è stata evidenziata l'interpretazione autentica operata dall'art. 18 co. 1 del DL 145/2023 alla norma ex art. 2-bis del DL 50/2022 – introduttiva, per il 2022, dell'indennità *una tantum*, di importo pari a 550,00 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro *part time* ciclico verticale in possesso di specifici requisiti di legge – precisando che tale previsione normativa è da intendersi riferita ai lavoratori titolari di tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e, complessivamente, non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Si sottolinea che l'art. 18 co. 2 del DL 145/2023 (c.d. DL "Aiuti") ha previsto, per il 2023, un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori titolari di contratto *part time* ciclico nel 2022, dello stesso importo e con i medesimi requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 2-bis del DL 50/2022.

INPS - NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE "RED PRECOMPILATO"

Con il messaggio 27.12.2023 n. 4668, l'INPS ha illustrato il nuovo modello di dichiarazione "RED precompilato", finalizzato a semplificare la dichiarazione reddituale in capo ai pensionati residenti in Italia e a massimizzare il grado di aggiornamento e completezza dei dati utili alla verifica della

situazione reddituale incidente sulle prestazioni (assistenziali e pensionistiche) collegate in godimento.

Ai fini della precompilazione, il servizio espone al pensionato i dati reddituali e patrimoniali presenti negli archivi dell'INPS e provenienti da varie fonti, quali ad esempio i modelli RED resi dal cittadino, anche tramite CAF o liberi professionisti, ovvero dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle informazioni reddituali rilevanti presenti nelle dichiarazioni fiscali (modelli CU, 730, REDDITI PF e integrativi).

Il servizio "RED precompilato" avrà come primo ambito di applicazione, in via sperimentale, la comunicazione dei redditi rilevanti a partire dalla Campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e dalla Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).

INAIL - ISTRUZIONI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

Con le Istruzioni operative 28.12.2023, l'INAIL ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione 2023/2024 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 16.2.2024 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2023 è il 29.2.2024.

I datori di lavoro titolari di PAT dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni con i servizi telematici "AL.P.I. *on line*", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari". I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni con il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Il premio di autoliquidazione potrà essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale.

INPS - SIMULATORI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI E DEI PIANI DI AMMORTAMENTO

Con il messaggio 29.12.2023 n. 4718, l'INPS ha reso noto di aver predisposto sul proprio sito Internet un nuovo strumento che consente sia il calcolo delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi, sia il calcolo del piano di ammortamento, ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Lo strumento in questione, denominato "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento", è rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro UniEmens e ai committenti della Gestione separata ed è articolato nelle sezioni "Calcolo Sanzioni Civili" e "Piano di ammortamento".

In particolare, il simulatore "Calcolo Sanzioni Civili" consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.

L'importo viene calcolato considerando la natura del credito, la scadenza legale dell'adempimento e il tasso vigente alla data della simulazione.

Invece, il simulatore "Piano di ammortamento" consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un massimo di 24, maggiorato dell'interesse di dilazione vigente alla data della simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa.

INPS - INCENTIVI PER L'ASSEGNO DI INCLUSIONE E IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE

Con la circ. 29.12.2023 n. 111, l'INPS ha dettato le prime indicazioni per l'accesso all'incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi) ex art. 10 del DL 48/2023 e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex art. 12 co. 10 del DL 48/2023.

L'agevolazione consiste in un esonero contributivo (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi, del:

- 100% in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato);
- 50% in caso di contratto a tempo determinato (anche stagionale).

L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato o stagionale.

INPS - DECONTRIBUZIONE SUD

Con il messaggio 28.12.2023 n. 4695, l'INPS ha fatto seguito alla decisione C(2023) 9018 *final* del 15.12.2023, rendendo noto che la c.d. "decontribuzione Sud" ex art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 (esonero del 30% dei contributi previdenziali del datore per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in una Regione del sud) può trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Inoltre, l'INPS:

- ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis and Transition Framework* è stato innalzato a 335.000,00 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente;
- precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

8

INPS - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI

Con la circ. 29.12.2023 n. 112, l'INPS ha reso noto che entro il mese di febbraio 2024 verranno rilasciati nuove procedure informatiche per la compilazione e l'invio della:

- denuncia aziendale di inizio di attività (D.A.), di cui all'art. 5 del DLgs. 375/93;
- domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli, ex art. 3 del DPR 476/2001.

Per quanto concerne la D.A., la nuova versione del modello si compone di 28 quadri contenenti le informazioni necessarie per il corretto inquadramento e per l'accertamento dei contributi dovuti per operai agricoli occupati. Invece, il nuovo modello di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura si compone di:

- 19 quadri nella versione valida per la categoria dei Coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare;
- 15 quadri per gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

Le nuove versioni sono in grado di guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite.

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI

Con il messaggio 2.1.2024 n. 5, l'INPS è intervenuto con riferimento allo sgravio contributivo di cui all'art. 6 del DL 510/96, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS.

Con l'occasione è stato pubblicato (in allegato al messaggio) l'elenco delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alla riduzione contributiva in parola, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31.3.2023.

Sul punto, l'INPS rende noto che le predette imprese, che operano con il sistema UniEmens, potranno usufruire della riduzione contributiva mediante le operazioni di conguaglio da effettuare entro il 16.4.2024.

Inoltre, nel messaggio si precisa che in merito all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

PARLAMENTO - LEGGE DI BILANCIO 2024

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, ha introdotto diverse misure in tema di lavoro e previdenza.

Tra le diverse disposizioni si segnalano:

- interventi di sostegno al reddito, all'occupazione e in materia di ammortizzatori sociali;
- misure di sostegno alla famiglia;
- disposizioni in materia di pensioni.

Il provvedimento in questione è entrato in vigore l'1.1.2024.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

La L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto diverse novità in materia di lavoro e previdenza, perlopiù consistenti in interventi di sostegno al reddito, all'occupazione e in materia di ammortizzatori sociali, nonché in misure pensionistiche e di sostegno alla famiglia.

Con la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, sono state introdotte diverse misure in tema di lavoro e previdenza. Il provvedimento in questione è entrato in vigore l'1.1.2024. Di seguito si ripropongono le disposizioni più significative.

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

Il provvedimento in esame riconosce l'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore anche per i periodi di paga ricadenti in tutto il 2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

Per i periodi di paga compresi tra il 1.1.2024 e il 31.12.2026, viene riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, per i periodi di paga ricadenti in tutto il 2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà

La legge di bilancio 2024 introduce un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

- vittime di violenza;
- disoccupate;
- beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-*bis* del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).

Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale

Il provvedimento in parola riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*ex art. 5 della L. 287/91*), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024:

- ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2023;
- dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);
- su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).

Proroga dell'ISCRO

Viene prorogata per tutto il 2024 l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

L'indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da

lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

- hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda di accesso all'ISCRO va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L'erogazione dell'indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.

Congedo parentale

Secondo quanto indicato nella legge di bilancio in esame, le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termina dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Proroga della CIGS per le imprese in crisi

Il provvedimento in esame proroga per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 14.9.2015

n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la pro-roga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del DLgs. 148/2015.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

Si riconosce un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.

Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA

Il provvedimento in esame proroga anche per il 2024 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.

Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate

Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72:

- in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad Amministrazione giudiziaria;
- per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.

Valgono le medesime condizioni previste dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015.

Indennità per i lavoratori dei *call center*

Si dispone, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei *call center* di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi

Si interviene con riferimento alla misura dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano:

- l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall'1.1.2024, nell'ipotesi in cui l'evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l'attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione;
- le modalità di calcolo dell'indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.

Infine, si prevede che qualora l'evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera venga calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Indennità per fermo pesca

Viene finanziata anche per l'anno 2024 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

- obbligatorio;
- non obbligatorio.

Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, la legge di bilancio in commento dispone la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità

contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024:

- non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;
- né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all'1.1.96 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.

Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia

Modificando l'art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95 la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.

Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0).

Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno.

Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata

Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:

- un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);
- un'anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.

Per tale tipologia di pensione anticipata, l'importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale:

- 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;
- 2,8 volte per le donne con un figlio;
- 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al

momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.

La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Proroga dell'APE sociale

L'APE sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.

Con riferimento a tale istituto, la legge di bilancio in esame dispone:

- la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
- l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Proroga dell'Opzione donna

Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.

Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:

- un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
- un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Proroga della pensione anticipata flessibile ("Quota 103")

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i

lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:

- viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;
- il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.

Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:

- nella misura dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e “precoci” nel pubblico impiego

Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.

Allo stesso tempo, si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall'art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci”.

Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all'anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall'1.1.2028.

Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico

Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.

Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età.

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

La legge di bilancio 2024 prevede, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini

A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ISTRUZIONI INPS PER I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE 2023

Con la circ. 106/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro interessati di procedere con i conguagli contributivi di fine anno 2023.

Con la circ. 20.12.2023 n. 106, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine 2023.

Termini

I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli con le denunce di competenza:

- del mese di dicembre 2023, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2024;
- del mese di gennaio 2024, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2024.

Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2024, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2024.

Principali operazioni di conguaglio

Con l'occasione, l'INPS ha illustrato le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- gli elementi variabili della retribuzione;
- il massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95;
- il contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'art. 3-ter del DL 384/92;
- i conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- i *fringe benefit* esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l'anno 2023 per i lavoratori di cui all'art. 40 co. 1 del DL 48/2023) nel periodo d'imposta;
- le mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- le auto aziendali a uso promiscuo;
- i prestiti ai dipendenti;
- i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- la rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria.

Elementi variabili della retribuzione

Come ricordato dall'INPS, gli elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità di trasferta, indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS, eccetera) possono aver determinato l'aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2023.

Operativamente, nella circolare in commento si evidenzia che tali variazioni delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2023, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2024, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "DenunciaIndividuale", per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Massimale contributivo e pensionabile

Un'altra fattispecie che può ricorrere in sede di conguaglio contributivo è rappresentata dall'eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 co. 18 della L. 335/95 che, per il 2023, è pari a 113.520,00 euro.

Sul punto, l'INPS precisa che, se nel corso dell'anno vi è stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l'utilizzo delle specifiche "CausaleVarRetr" di "VarRetributive".

Mance ai dipendenti

Un'altra indicazione di interesse riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale del regime agevolato ex art. 1 co. 58 della L. 197/2022 in relazione alle c.d. "mance" destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Sotto il profilo contributivo, le mance a cui si applica l'imposta sostitutiva del 5% non sono assoggettate a contribuzione INPS.

Sul punto, l'INPS precisa che ai fini del recupero dell'importo relativo alle mance in relazione ad eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella

denuncia di competenza di dicembre 2023, dovranno utilizzare la sezione "VarRetributive" con le variabili retributive di nuova istituzione appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata dall'agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr".

Recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Un'altra fattispecie frequente si evidenzia laddove vi sia la necessità di recuperare la contribuzione versata sul compenso per ferie non godute, nel caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite dopo il periodo di assoggettamento contributivo.

Sul punto, nella circolare in commento si ricorda che il flusso UniEmens consente di gestire tale recupero attraverso una specifica variabile retributiva con la causale "FERIE".

Operativamente, il datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, può modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Fringe benefit

Per quanto riguarda i *fringe benefit*, l'INPS ricorda come l'art. 40 co. 1 del DL 48/2023 abbia derogato alla disciplina ordinaria ex art. 51 co. 3 del TUIR, riconoscendo ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, limitatamente al periodo di imposta 2023, l'elevazione fino a 3.000,00 euro della soglia di esenzione dalla formazione di reddito di lavoro dipendente.

Per la restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l'ordinario regime di esenzione, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro.

Prestiti ai dipendenti

Infine, si segnala la disposizione ex art. 3 co. 3-*bis* del DL 145/2023, con cui si modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

In particolare, tale disposizione prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il 50% della differenza tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno;

- l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO OCCASIONALE DI MANODOPERA AGRICOLA AL VAGLIO DELL'INPS

Con la circ. 102/2023, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) per il biennio 2023-2024.

Con la circ. 12.12.2023 n. 102, l'INPS ha fornito istruzioni operative in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), previste per il biennio 2023-2024 dall'art. 1 co. 342 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il nuovo strumento è stato introdotto con l'intento di:

- semplificare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto produttivo agricolo;
- assicurare ai lavoratori le tutele proprie previste dal rapporto di lavoro subordinato;
- garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

23

Caratteristiche del LOAgri

In seguito all'esclusione, dall'1.1.2023, del settore agricolo dalla possibilità di fruire delle prestazioni occasionali ex art. 54-*bis* del DL 50/2017, per il biennio 2023-2024, è stata prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (LOAgri), che consente di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato:

- con un arco temporale di vigenza di 12 mesi massimo;
- riferiti ad attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Datori di lavoro interessati

Possono stipulare contratti di LOAgri i datori di lavoro:

- che operano nel settore dell'agricoltura;
- iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS;
- a condizione che si rispetti il contratto collettivo nazionale e provinciale

stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale (sono quindi escluse le agenzie di somministrazione).

Non sono previsti limiti dimensionali.

Ambito applicativo

Il LOAgri è utilizzabile per le sole “attività agricole stagionali”, e quindi, per lavorazioni che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali.

A tal fine, è richiesto al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell’invio di una nuova comunicazione.

Lavoratori interessati

Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO):

- pensionati;
- soggetti disoccupati, percettori di NASpl, DIS-COLL, mobilità in deroga, Rdc e assegno di inclusione (dal 2024);
- giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà, che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione.

Si richiede inoltre che i prestatori, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

Obblighi contributivi

Con l’occasione, l’INPS chiarisce che per quanto concerne gli aspetti contributivi:

- il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione unificata all’INPS, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura dell’aliquota prevista per i territori svantaggiati, indipendentemente dall’ubicazione del fondo e dalle caratteristiche contributive del datore;
- per il calcolo dei contributi, l’aliquota OTDO totale per l’anno 2023 è pari al 20,9669% (12,1269% a carico dell’azienda, 8,84% a carico del lavoratore);
- la contribuzione va versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, con quella delle giornate OTI e OTD alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” nel Cassetto previdenziale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA DEL DL “ANTICIPI” CONVERTITO

Il DL 145/2023 (c.d. DL “Anticipi”) è stato convertito dalla L. 191/2023, entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo novità anche in materia di lavoro e previdenza.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito dalla L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo diverse novità rispetto anche in materia di lavoro, come di seguito indicate.

Proroga dello “*smart working*” per i genitori lavoratori con figli “*under 14*”

Il nuovo art. 18-*bis* del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2023 al 31.3.2024 il diritto al lavoro agile (c.d. “*smart working*”) previsto dall’art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per:

- i lavoratori genitori con figli “*under 14*”;
- i soggetti maggiormente esposti al rischio.

25

Disposizioni previdenziali in materia di lavoro sportivo

Il co. 3-*bis* dell’art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, integra l’art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021 laddove è previsto che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, si stabilisce che la predetta disposizione va interpretata nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva secondo le modalità disciplinate dall’art. 1 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 166/97 (in pratica, ci si riferisce al massimale annuo indicato all’art. 2 co. 18 della L. 335/95) per le citate tutele, inclusi gli assegni per il nucleo familiare e la NASpl.

Proroga del termine per alcune comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara

Con il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato al 30.1.2024 il termine per trasmettere al Centro per l'impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (art. 25 co. 6-*bis* del DLgs. 36/2021).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 co. 6-*ter* del DLgs. 36/2021, per i direttori di gara e i soggetti a essi equiparati, le predette comunicazioni obbligatorie vanno effettuate da specifici organismi sportivi (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, CONI, CIP, ecc.) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, così come indicato nella nuova disposizione del DL 145/2023 (che introduce il nuovo co. 6-*quater* all'art. 25 del DLgs. 36/2021), il termine del 30.1.2024 vale anche per le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che riguardano i soggetti convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

ACCORDO 13.11.2023

L'Accordo definisce la quota di servizio sindacale prevista dal CCNL 20.6.2023 applicabile ai dipendenti delle aziende industriali operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile e Arredamento e Boschivi e Forestali. Le Parti hanno disposto che per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. la quota di servizio sindacale fissata nella misura di 35,00 euro sarà trattenuta sul cedolino paga di marzo 2024 (i lavoratori che non intendono versare tale quota sono tenuti a darne comunicazione per iscritto entro il 31.1.2024).

CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)

ACCORDO 5.12.2023

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai lavoratori delle piccole e medie industrie dei settori chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, contenuta nel CCNL 8.2.2019 e scaduta il 31.12.2022. La nuova disciplina si applica nel triennio 2023-2025.

Fissati nuovi minimi retributivi con decorrenza 1.11.2023, 1.1.2024, 1.4.2025 e 31.12.2025.

Di seguito si riportano i valori in vigore da novembre 2023 e da gennaio 2024 per ciascun settore.

Settore Abrasivi:

- Dall'1.11.2023: liv. A1, 2.750,97 euro; liv. B1, 2.466,93 euro; liv. B2, 2.309,43 euro; liv. C1, 2.136,55 euro; liv. C2, 2.087,01 euro; liv. C3, 2.028,95 euro; liv. D1, 1.979,50 euro; liv. D2, 1.848,96 euro; liv. D3, 1.803,58 euro; liv. E1, 1.751,71 euro; liv. E2, 1.659,27 euro; liv. E3, 1.603,27 euro; liv. F, 1.577,77 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. A1, 2.796,26 euro; liv. B1, 2.502,96 euro; liv. B2, 2.342,37 euro; liv. C1, 2.167,43 euro; liv. C2, 2.116,86 euro; liv. C3, 2.057,77 euro; liv. D1, 2.007,50 euro; liv. D2, 1.874,28 euro; liv. D3, 1.827,87 euro; liv. E1, 1.775,80 euro; liv. E2, 1.680,68 euro; liv. E3, 1.624,06 euro; liv. F, 1.598,36 euro.

Settore Ceramica:

- Dall'1.11.2023: liv. A1, 2.644,96 euro; liv. B1, 2.421,54 euro; liv. B2, 2.280,94 euro; liv. C1, 2.119,93 euro; liv. C2, 2.072,52 euro; liv. C3, 2.018,48 euro; liv. D1, 1.968,50 euro; liv. D2, 1.839,23 euro; liv. D3, 1.792,08 euro; liv. E1, 1.733,09 euro; liv. E2, 1.644,76 euro; liv. E3, 1.597,24 euro; liv. F, 1.551,28 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. A1, 2.683,85 euro; liv. B1, 2.455,57 euro; liv. B2, 2.312,83 euro; liv. C1, 2.150,46 euro; liv. C2, 2.102,08 euro; liv. C3, 2.047,26 euro; liv. D1, 1.996,50 euro; liv. D2, 1.864,51 euro; liv. D3, 1.816,19 euro; liv. E1, 1.756,72 euro; liv. E2, 1.665,76 euro; liv. E3, 1.617,27 euro; liv. F, 1.570,72 euro.

Settore Chimica:

- Dall'1.11.2023: liv. H, 2.956,46 euro; liv. G, 2.777,20 euro; liv. F, 2.524,89 euro; liv. E, 2.278,68 euro; liv. D, 2.115,00 euro; liv. C, 1.898,55 euro; liv. B, 1.713,05 euro; liv. A, 1.585,87 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. H, 3.009,09 euro; liv. G, 2.824,68 euro; liv. F, 2.567,63 euro; liv. E, 2.317,86 euro; liv. D, 2.150,00 euro; liv. C, 1.929,02 euro; liv. B, 1.739,56 euro; liv. A, 1.610,01 euro.

Settore Coibenti:

- Dall'1.11.2023: liv. H, 2.956,46 euro; liv. F, 2.524,89 euro; liv. D, 2.115,00 euro; liv. C, 1.898,55 euro; liv. B, 1.713,05 euro; liv. A, 1.585,87 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. H, 3.009,09 euro; liv. F, 2.567,63 euro; liv. D, 2.150,00 euro; liv. C, 1.929,02 euro; liv. B, 1.739,56 euro; liv. A, 1.610,01 euro.

Settore Plastica e Gomma:

- Dall'1.11.2023: liv. Q, 2.669,95 euro; liv. 8, 2.574,87 euro; liv. 7, 2.354,34 euro; liv. 6, 2.108,56 euro; liv. 5, 1.959,64 euro; liv. 4, 1.849,83 euro; liv. 3, 1.771,97 euro; liv. 2, 1.717,95 euro; liv. 1, 1.566,10 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. Q, 2.710,87 euro; liv. 8, 2.613,91 euro; liv. 7, 2.389,31 euro; liv. 6, 2.138,86 euro; liv. 5, 1.987,14 euro; liv. 4, 1.875,12 euro; liv. 3, 1.795,46 euro; liv. 2, 1.740,63 euro; liv. 1, 1.586,17 euro.

Settore Vetro - Prime lavorazioni/Meccanizzate:

- Dall'1.11.2023: liv. A2, 2.829,55 euro; liv. A1, 2.764,37 euro; liv. B2, 2.546,55 euro; liv. B1, 2.484,10 euro; liv. C2, 2.282,40 euro; liv. C1, 2.238,93 euro; liv. D3, 2.183,14 euro; liv. D2, 2.127,96 euro; liv. D1, 1.984,15 euro; liv. E3, 1.924,35 euro; liv. E2, 1.884,97 euro; liv. E1, 1.742,92 euro; liv. F1, 1.614,30 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. A2, 2.872,80 euro; liv. A1, 2.806,37 euro; liv. B2, 2.585,00 euro; liv. B1, 2.521,50 euro; liv. C2, 2.316,04 euro; liv. C1, 2.271,74 euro; liv. D3, 2.214,90 euro; liv. D2, 2.158,68 euro; liv. D1, 2.012,15 euro; liv. E3, 1.951,10 euro; liv. E2, 1.911,09 euro; liv. E1, 1.766,32 euro; liv. F1, 1.635,20 euro.

Settore Vetro - Seconde lavorazioni/Trasformazione:

- Dall'1.11.2023: liv. 8A, 2.789,55 euro¹; liv. 8, 2.724,37 euro; liv. 7, 2.484,12 euro; liv. 6A, 2.282,39 euro; liv. 6, 2.238,93 euro; liv. 5A, 2.183,15 euro; liv. 5, 2.127,96 euro; liv. 4, 1.984,15 euro; liv. 3, 1.884,99 euro; liv. 2, 1.742,92 euro; liv. 1, 1.614,30 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. 8A, 2.832,80 euro¹; liv. 8, 2.766,37 euro; liv. 7, 2.521,52 euro; liv. 6A,

¹ A differenza che per gli altri livelli, per i quali gli importi indicati sono stati ottenuti mediante sommatoria degli incrementi retributivi dall'1.11.2023 e dall'1.1.2024 ai minimi retributivi pregressi, come indicati dall'Accordo 5.12.2023, l'importo per il livello 8A del settore Vetro - Seconde lavorazioni/Trasformazione è stato oggetto di un intervento redazionale correttivo.

Agli importi che sarebbero derivati dalla suddetta sommatoria (rispettivamente: 2.829,55 euro dall'1.11.2023 e 2.872,80 euro dall'1.1.2024) sono infatti stati detratti 40,00 euro dei quali non si trova giustificazione in nessun Accordo siglato o reso disponibile dalle Parti stipulanti.

Si tratta dei 40,00 euro "comparsi" nel minimo retributivo del livello 8A al passaggio dal CCNL 26.7.2016 (2.511,48 euro) all'Accordo 8.3.2019 (2.551,48 euro) poi "ereditati" dai testi successivi senza apparente motivazione.

Nell'attesa di un chiarimento sul punto da parte delle Parti stipulanti, più volte sollecitato e ad oggi non ancora intervenuto, la scelta che all'Editore appare più corretta è quindi quella di indicare gli importi al netto di tali 40,00 euro.

2.316,03 euro; liv. 6, 2.271,74 euro; liv. 5A, 2.214,91 euro; liv. 5, 2.158,68 euro; liv. 4, 2.012,15 euro; liv. 3, 1.911,11 euro; liv. 2, 1.766,32 euro; liv. 1, 1.635,20 euro.

Settore Vetro - Lavorazioni a soffio e semi-automatiche:

- Dall'1.11.2023: liv. 9A, 2.784,08 euro; liv. 9, 2.719,08 euro; liv. 8A, 2.499,32 euro; liv. 8, 2.479,41 euro; liv. 7, 2.235,65 euro; liv. 6, 2.136,59 euro; liv. 5, 1.991,95 euro; liv. 4, 1.872,92 euro; liv. 3, 1.781,88 euro; liv. 2, 1.694,66 euro; liv. 1, 1.611,78 euro.
- Dall'1.1.2024: liv. 9A, 2.827,01 euro; liv. 9, 2.760,77 euro; liv. 8A, 2.536,86 euro; liv. 8, 2.516,54 euro; liv. 7, 2.268,21 euro; liv. 6, 2.167,29 euro; liv. 5, 2.019,95 euro; liv. 4, 1.898,64 euro; liv. 3, 1.805,94 euro; liv. 2, 1.717,06 euro; liv. 1, 1.632,52 euro.

Prevista anche un'indennità *una tantum* pari a 101,00 euro in cifra fissa, da erogare con la retribuzione di novembre 2023. Tale indennità spetta a tutti i lavoratori in forza alla data dell'1.11.2023 ed è riproporzionabile esclusivamente per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

L'indennità di trasferta per il settore coibenti assume i seguenti nuovi valori:

- trasferte nazionali, 46,48 euro;
- trasferte all'estero, 77,47 euro.

Tra le novità più rilevanti in ambito normativo si segnala, in materia di contratto a tempo parziale, la modifica alla soglia massima entro la quale le imprese sono comunque tenute a riconoscere le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; invariata fino a 50 dipendenti (4%), tale soglia diventa del:

- 5% tra i 51 e 100 dipendenti;
- 6% oltre i 100 dipendenti.

Infine, in tema di previdenza complementare (Fondapi), la quota di contributo a carico del datore di lavoro a decorrere dall'1.1.2025 sarà aumentata dello 0,1%.

CONSORZI AGRARI

ACCORDO 12.12.2023

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti dei consorzi agrari scaduta il 31.12.2023. La nuova disciplina è applicabile nel quadriennio 2024-2027.

Sul versante economico si segnala l'incremento dei minimi retributivi con decorrenza gennaio 2024, gennaio 2025, gennaio 2026 e gennaio 2027.

Di seguito i nuovi minimi retributivi in vigore dall'1.1.2024, oggetto di un'elaborazione redazionale sulla base dell'incremento medio definito dalle parti per il livello 3, declinato sugli altri livelli in applicazione della scala parametrica: liv. 1, 2.079,46 euro; liv. 2, 1.882,11 euro; liv. 3S, 1.607,51 euro; liv. 3, 1.479,42 euro; liv. 4S, 1.380,19 euro; liv. 4, 1.292,67 euro; liv. 5, 1.158,63 euro; liv. 6, 1.006,27 euro.

In tema di indennità l'Accordo ha previsto:

- l'innalzamento da 50,00 a 55,00 euro dell'indennità di cassiere della sede centrale e delle sedi periferiche del Consorzio;
- i seguenti nuovi valori per l'indennità di funzione: Quadri, 335,50 euro; liv. 1, 192,50 euro; liv. 2, 115,50 euro.
- il riconoscimento dell'indennità di laurea, nella misura del 60%, anche ai lavoratori in possesso di laurea triennale (c.d. "laurea breve").

In ambito normativo si segnala l'istituzione di:

- 4 ore di permesso retribuito per l'assistenza a genitori anziani, familiari con gravi patologie per ricovero o dimissioni, *day hospital* e visite specialistiche;
- ulteriori 4 ore annue rispetto a quanto già previsto nel caso di malattia del figlio minore di 3 anni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CCNL 18.12.2023

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale degli enti di formazione professionale. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2024 e scadrà per la parte economica il 31.12.2025 e per la parte normativa il 31.12.2027.

Previsti incrementi retributivi dall'1.6.2024 e dall'1.9.2025. Di seguito gli importi in vigore da giugno 2024: liv. 9, 3.160,14 euro; liv. 8, 2.576,62 euro; liv. 7, 2.393,14 euro; liv. 6, 2.286,10 euro; liv. 5, 2.017,63 euro; liv. 4, 1.936,77 euro; liv. 3, 1.798,93 euro; liv. 2, 1.697,07 euro; liv. 1, 1.604,19 euro.

Le Parti hanno altresì previsto a titolo di *una tantum* un importo massimo di 1.000,00 euro che potrà essere corrisposto sotto forma di *welfare* contrattuale o versato su fondi pensionistici.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

ACCORDO 19.12.2023

L'Accordo rinnova per il triennio 2024-2026 la disciplina applicabile al personale dipendente delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini, scaduta il 31.12.2022. Previsti incrementi retributivi dall'1.3.2024, dall'1.10.2024, dall'1.5.2025, dall'1.10.2025 e dall'1.7.2026 per complessivi 252,00 euro rapportati al liv. B3 (settore grafico) e al liv. 2 (settore editoriale). Di seguito si riportano i minimi retributivi validi a decorrere dall'1.3.2024, ricavati mediante un'elaborazione redazionale, applicando gli incrementi medi alle rispettive scale parametriche

Settore grafico: liv. Q, 2.094,50 euro; liv. AS, 2.084,59 euro; liv. A, 1.760,80 euro; liv. B1S, 1.693,14 euro; liv. B1, 1.643,60 euro; liv. B2, 1.539,29 euro; liv. B3, 1.429,04 euro; liv. C1, 1.319,54 euro; liv. C2, 1.164,95 euro; liv. D1, 1.054,69 euro; liv. D2, 959,79 euro; liv. E, 842,35 euro.

Settore editoriale: liv. Q, 2.047,80 euro; liv. 1, 2.038,03 euro; liv. 2, 1.720,80 euro; liv. 3, 1.610,80 euro; liv. 4, 1.505,89 euro; liv. 5, 1.396,73 euro; liv. 6, 1.153,44 euro; liv. 7, 963,79 euro; liv. 8, 823,72 euro.

Prevista inoltre un'indennità *una tantum* pari a complessivi 200,00 euro. Tale indennità, che spetta ai soli dipendenti in forza al 19.12.2023, si riferisce al periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio e dicembre 2023 e dovrà essere corrisposta in due ratei, ciascuno da 100,00 euro, rispettivamente in gennaio 2024 e in gennaio 2025. Tali importi devono essere riproporzionati solo in caso di incompleto servizio prestato nel periodo di riferimento riconducibile ad aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore.

Tra le novità più rilevanti in ambito normativo si segnala la previsione delle causali aggiuntive che consentono la stipula di contratti a termine di durata eccedente i 12 mesi, entro il limite massimo di 24 mesi.

In materia di previdenza complementare (Fondo Byblos) la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro a decorrere dall'1.1.2024 aumenta dall'1,7% all'1,9%.

In tema di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Salute Sempre) con decorrenza 1.1.2024 la quota di contribuzione sale a 13,00 euro complessivi per 12 mensilità di cui 9,00 euro a carico del datore di lavoro e 4,00 euro a carico del lavoratore.

Infine, in materia di classificazione del personale, si segnala l'introduzione di nuovi profili professionali relativi ad attività nell'ambito "*digitale*", per i quali si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (UNEBA)**ACCORDO 30.11.2023**

L'Accordo rinnova per il biennio 2024-2025 il piano sanitario destinato agli addetti ai servizi assistenziali, sociali, socio-sanitari ed educativi cui si applica il CCNL 20.1.2020. Tra le novità si segnala l'introduzione di una nuova garanzia lenti, con la previsione di un massimale di 65,00 euro per biennio/nucleo, che interviene in caso di modifica certificata da oculista o ottico optometrista.

MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)**ACCORDO 21.12.2023**

L'Accordo, sottoscritto nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 17.12.2021, ha previsto l'erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a complessivi 96,00 euro rapportati al livello 4 della classificazione del personale. Tale acconto, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento e di settore, viene distribuito in due ratei: 50,00 euro da dicembre 2023 e 46,00 euro da aprile 2024. Le Parti hanno posticipato l'erogazione del primo rateo dell'AFAC sotto forma di arretrato al mese di gennaio 2024 (con il cedolino paga dovrà essere corrisposto come arretrato anche il relativo rateo di tredicesima). Di seguito si riportano gli importi da corrispondere a partire dal mese di dicembre 2023 ai diversi livelli di inquadramento (per ciascun settore sono elencati gli importi dell'AFAC e il dei nuovi minimi retributivi da essi derivanti).

Settore metalmeccanica e installazione di impianti:

- AFAC: liv. Q, 62,79 euro; liv. 1, 62,79 euro; liv. 2, 58,43 euro; liv. 2B, 55,17 euro; liv. 3, 53,05 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,16 euro; liv. 6, 45,92 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. Q, 1.897,55 euro; liv. 1, 1.897,55 euro; liv. 2, 1.765,60 euro; liv. 2B, 1.667,16 euro; liv. 3, 1.603,11 euro; liv. 4, 1.510,98; liv. 5, 1.455,29 euro; liv. 6, 1.387,75 euro.

Settore orafa, argentieri e affini:

- AFAC: liv. Q, 62,69 euro; liv. 1, 62,69 euro; liv. 2, 58,40 euro; liv. 3, 53,16 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,08 euro; liv. 6, 45,59 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. Q, 1.898,95 euro; liv. 1, 1.898,95 euro; liv. 2, 1.769,21 euro; liv. 3, 1.610,44 euro; liv. 4, 1.514,64 euro; liv. 5, 1.456,47 euro; liv. 6, 1.380,91 euro.

Settore odontotecnica:

- AFAC: liv. 1S, 68,57 euro; liv. 1, 62,02 euro; liv. 2, 58,75 euro; liv. 3, 53,10 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 47,89 euro; liv. 6, 46,07 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. 1S, 1.972,16 euro; liv. 1, 1.783,63 euro; liv. 2, 1.689,53 euro; liv. 3, 1.527,26 euro; liv. 4, 1.438,00 euro; liv. 5, 1.377,20 euro; liv. 6, 1.325,06 euro.

Settore restauro beni culturali:

- AFAC: liv. QS, 75,53 euro; liv. Q, 75,53 euro; liv. 1, 70,92 euro; liv. 2, 54,55 euro; liv. 3, 50,69 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 46,87 euro; liv. 6, 44,75 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. QS, 2.533,95 euro; liv. Q, 2.533,95 euro; liv. 1, 2.379,34 euro; liv. 2, 1.830,10 euro; liv. 3, 1.700,69 euro; liv. 4, 1.677,55 euro; liv. 5, 1.572,42 euro; liv. 6, 1.501,38 euro.

Tali importi, soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, spettano a tutti i lavoratori che applicano il CCNL (per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo in vigore al momento degli aumenti).

Infine, l'Accordo, prevedendo l'erogazione dell'AFAC a copertura del periodo di carenza

contrattuale compreso tra il 1.1.2023 e il 31.8.2024, ha escluso per tale periodo la futura previsione di elementi forfetari *una tantum*.

SERVIZI POSTALI IN APPALTO

ACCORDO 21.12.2023

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale delle imprese esercenti servizi postali in appalto scaduta il 31.12.2021. La nuova disciplina decorre dal 21.12.2023 e scadrà il 31.12.2025.

Previsti incrementi retributivi dall'1.1.2024, dall'1.1.2025 e dall'1.12.2025 per complessivi 91,00 euro rapportati al livello 3, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento. Di seguito sono riportati gli importi applicabili da gennaio 2024: liv. 1, 1.266,35 euro; liv. 2, 1.060,27 euro; liv. 3S, 968,76 euro; liv. 3, 930,63 euro; liv. 4S, 884,85 euro; liv. 4, 839,14 euro; liv. 5, 762,84 euro.

Per i soli lavoratori in forza al 21.12.2023, a copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista la corresponsione di un'indennità *una tantum*, in tre ratei di pari importo da corrispondere rispettivamente a marzo 2024, marzo 2025 e a settembre 2025. Di seguito gli importi spettanti a marzo 2024: liv. 1, 149,67 euro; liv. 2, 125,33 euro; liv. 3S, 114,51 euro; liv. 3, 110,00 euro; liv. 4S, 104,59 euro; liv. 4, 99,18 euro; liv. 5, 90,16 euro.

Aumentato il valore dell'indennità di mensa che sale da 5,00 a 6,50 euro giornalieri.

In tema di violenza di genere, le Parti hanno previsto la possibilità di prorogare di ulteriori 90 giorni, di aspettativa non retribuita, il periodo di congedo di 90 giorni già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015.

In materia di contratto a termine le Parti hanno:

- recepito le novità apportate all'art. 19 del DLgs. 81/2015 che, in applicazione della normativa in vigore, consentono la stipula di contratti a termine di durata eccedente i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi;
- definito la durata del periodo di prova, che è pari, per ciascun mese di durata del contratto, a 5 giorni di lavoro per i livelli 4S, 4 e 5 e a 10 giorni di lavoro per i livelli 1, 2, 3S e 3.

Infine, per quel che concerne il lavoro supplementare, il limite massimo di ore su base annua scende dal 35% al 25%; mentre la soglia oltre la quale le ore sono retribuite con la maggiorazione del 20% scende dal 40% al 30%.

SOCCORSO STRADALE (UGL/CONFIMEA)

CCNL 22.11.2023

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi, scaduta il 30.4.2020. La nuova disciplina decorre dall'1.11.2023 e scadrà il 31.12.2026.

Previsti incrementi retributivi da febbraio 2024, settembre 2024 e da febbraio 2025. Di seguito sono riportati gli importi della retribuzione conglobata nazionale lorda in vigore dall'1.2.2024: liv. Q, 2.082,40 euro; liv. 1, 1.823,78 euro; liv. 2, 1.640,68 euro; liv. 3, 1.503,11,00 euro; liv. 4, 1.438,74; liv. 5, 1.365,55 euro; liv. 6, 1.315,06 euro; liv. 7, 1.262,06 euro.

Prevista inoltre, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.5.2020 e il 30.11.2023, per i soli lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 22.11.2023, la corresponsione di un importo *una tantum* pari a complessivi 100,00 euro da distribuire in tre ratei da ripartire come segue: 35,00 euro con la retribuzione di gennaio 2024, 35,00 euro ad aprile 2024 e 30,00 euro a luglio 2024. Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: LA DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE E DEL PERIODO DI PROVA NEL CCNL STUDI PROFESSIONALI

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Studi professionali, stipulato in data 17.4.2015 definisce in termini contrattuali anche le procedure di assunzione e il periodo di prova.

Gli artt. 25 e 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Studi professionali, stipulato in data 17.4.2015, definiscono la disciplina contrattuale delle procedure legate all'assunzione dei lavoratori del settore e del periodo di prova, laddove concordato.

Assunzione del lavoratore

L'art. 25 del CCNL in parola stabilisce che prima della sua assunzione il lavoratore sia tenuto a presentare la relativa documentazione completa (ad esempio, dati personali, *curriculum* ed esperienze lavorative e/o formative, altri documenti utili per l'assunzione).

Invece, per la fase di svolgimento del rapporto dovrà presentare e firmare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

In termini più specifici, la norma contrattuale richiede che l'assunzione del personale venga effettuata secondo le leggi in vigore e che risulti da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni:

- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fisso o predeterminato, l'indicazione che l'occupazione avviene in luoghi diversi; la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio del rapporto;
- la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova;

- l'inquadramento, il livello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi; il periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di fruizione delle stesse;
- l'orario di lavoro;
- i termini di preavviso in caso di recesso;
- l'informativa per la bilateralità, indicando i siti di Cadiprof, Fonte, Fondoprofessioni e Ente Bilaterale Nazionale di Settore (EBIPRO).

Con l'occasione si precisa che l'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro e al termine di preavviso può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.

Periodo di prova

Il successivo art. 26 del CCNL in argomento stabilisce invece che la durata massima del periodo di prova non potrà superare i limiti sottoindicati.

Qualifica	Periodo di prova
Quadri e I Livello	180 giorni di calendario
II, III Super e III Livello	120 giorni di calendario
IV Super e IV Livello	90 giorni di calendario
V Livello	60 giorni di calendario

Nel dettaglio, la disposizione contrattuale prevede che durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non possa essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GENNAIO 2024

ALLEVATORI ED ENTI ZOOTECNICI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 14.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1/2, 2.220,49 euro; liv. 1/3, 2.123,82 euro; liv. 1/4, 2.026,70 euro; liv. 1/5, 1.954,54 euro; liv. 2/1, 1.882,43 euro; liv. 2/2, 1.832,28 euro; liv. 2/3, 1.759,37 euro; liv. 2/4A, 1.662,89 euro; liv. 2/4B, 1.631,24 euro; liv. 2/5, 1.612,74 euro; liv. 2/6, 1.539,90 euro; liv. 3/1, 1.392,35 euro; liv. 3/2, 1.273,35 euro.

AMBASCiate E ORGANISMI INTERNAZIONALI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. AS, 2.070,42 euro; liv. A1, 2.070,42 euro; A2, 1.972,57 euro; liv. B1, 1.901,83 euro; liv. B2, 1.857,24 euro; liv. B3, 1.809,09 euro; liv. C1, 1.771,50 euro; liv. C2, 1.672,36 euro; liv. C3, 1.581,37 euro; liv. C4, 1.485,26 euro.

35

ASSICURAZIONI (PERSONALE DIPENDENTE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 16.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Addetti ai call center

Coordinatore team: 12^a cl., 2.822,35 euro; 11^a cl., 2.756,59 euro; 10^a cl., 2.691,54 euro; 9^a cl., 2.626,14 euro; 8^a cl., 2.560,74 euro; 7^a cl., 2.495,34 euro; 6^a cl., 2.429,94 euro; 5^a cl., 2.364,54 euro; 4^a cl., 2.299,14 euro; 3^a cl., 2.233,74 euro; 2^a cl., 2.168,33 euro; 1^a cl., 2.102,93 euro.

Sezione Prima: 12^a cl., 2.386,14 euro; 11^a cl., 2.330,84 euro; 10^a cl., 2.275,55 euro; 9^a cl., 2.220,26 euro; 8^a cl., 2.164,97 euro; 7^a cl., 2.109,67 euro; 6^a cl., 2.054,38 euro; 5^a cl., 1.999,09 euro; 4^a cl., 1.943,80 euro; 3^a cl., 1.888,50 euro; 2^a cl., 1.833,21 euro; 1^a cl., 1.777,91 euro.

Sezione Seconda: 7^a cl., 1.291,32 euro; 6^a cl., 1.263,25 euro; 5^a cl., 1.235,18 euro; 4^a cl., 1.207,10 euro; 3^a cl., 1.179,03 euro; 2^a cl., 1.150,96 euro; 1^a cl., 1.122,89 euro.

Personale Amministrativo

Assunti prima del 18.12.99

Liv. 7: 8^a cl., 3.361,27 euro; 7^a cl., 3.264,38 euro; 6^a cl., 3.167,50 euro; 5^a cl., 3.080,70 euro; 4^a cl., 2.993,91 euro; 3^a cl., 2.907,12 euro; 2^a cl., 2.820,32 euro; 1^a cl., 2.733,53 euro.

Liv. 6: 13^a cl., 3.254,70; 12^a cl., 3.168,92 euro; 11^a cl., 3.083,13,00 euro; 10^a cl., 2.997,35 euro; 9^a cl., 2.911,57 euro; 8^a cl., 2.825,79 euro; 7^a cl., 2.740,00 euro; 6^a cl., 2.654,22 euro; 5^a cl., 2.585,25 euro; 4^a cl., 2.516,29 euro; 3^a cl., 2.447,32 euro; 2^a cl., 2.378,36 euro; 1^a cl., 2.309,40 euro.

Liv. 5: 13^a cl., 3.012,19 euro; 12^a cl., 2.935,49 euro; 11^a cl., 2.858,79 euro; 10^a cl., 2.782,09 euro; 9^a cl., 2.705,39 euro; 8^a cl., 2.628,69 euro; 7^a cl., 2.551,99 euro; 6^a cl., 2.475,28 euro; 5^a cl., 2.413,05 euro; 4^a cl., 2.350,81 euro; 3^a cl., 2.288,58 euro; 2^a cl., 2.226,34 euro; 1^a cl., 2.164,11 euro.

Liv. 4: 13^a cl., 2.806,75 euro; 12^a cl., 2.737,12 euro; 11^a cl., 2.667,48 euro; 10^a cl., 2.597,84 euro; 9^a cl., 2.528,21 euro; 8^a cl., 2.458,57 euro; 7^a cl., 2.388,93 euro; 6^a cl., 2.319,30 euro; 5^a cl., 2.263,79 euro; 4^a cl., 2.208,28 euro; 3^a cl., 2.152,78 euro; 2^a cl., 2.097,27 euro; 1^a cl., 2.041,76 euro.

Liv. 3: 13^a cl., 2.507,94 euro; 12^a cl., 2.507,94 euro; 11^a cl., 2.445,03 euro; 10^a cl., 2.382,12 euro; 9^a cl., 2.319,21 euro; 8^a cl., 2.256,30 euro; 7^a cl., 2.193,39 euro; 6^a cl., 2.130,49 euro; 5^a cl., 2.078,68 euro; 4^a cl., 2.026,87 euro; 3^a cl., 1.975,07 euro; 2^a cl., 1.923,26 euro; 1^a cl., 1.871,45 euro.

Liv. 2: 13^a cl., 2.285,29 euro; 12^a cl., 2.233,81 euro; 11^a cl., 2.182,34 euro; 10^a cl., 2.130,87 euro; 9^a cl., 2.079,40 euro; 8^a cl., 2.027,93 euro; 7^a cl., 1.976,46 euro; 6^a cl., 1.924,99 euro; 5^a cl., 1.881,93 euro; 4^a cl., 1.838,87 euro; 3^a cl., 1.704,44 euro; 2^a cl., 1.752,75 euro; 1^a cl., 1.709,69 euro.

Liv. 1: 13^a cl., 2.120,58 euro; 12^a cl., 2.078,87 euro; 11^a cl., 2.037,15 euro; 10^a cl., 1.995,44 euro; 9^a cl., 1.953,72 euro; 8^a cl., 1.912,01 euro; 7^a cl., 1.870,29 euro; 6^a cl., 1.828,58 euro; 5^a cl., 1.787,20 euro; 4^a cl., 1.745,82 euro; 3^a cl., 1.704,44 euro; 2^a cl., 1.663,06 euro; 1^a cl., 1.621,69 euro.

Assunti dal 18.12.99

Liv. 7: 8^a cl., 3.361,15 euro; 7^a cl., 3.271,49 euro; 6^a cl., 3.181,83 euro; 5^a cl., 3.092,17 euro; 4^a cl., 3.002,51 euro; 3^a cl., 2.912,85 euro; 2^a cl., 2.823,19 euro; 1^a cl., 2.733,53 euro.

Liv. 6: 12^a cl., 3.099,44 euro; 11^a cl., 3.027,62 euro; 10^a cl., 2.955,79 euro; 9^a cl., 2.883,97 euro; 8^a cl., 2.812,15 euro; 7^a cl., 2.740,33 euro; 6^a cl., 2.668,51 euro; 5^a cl., 2.596,68 euro; 4^a cl., 2.524,86 euro; 3^a cl., 2.453,04 euro; 2^a cl., 2.381,22 euro; 1^a cl., 2.309,39 euro.

Liv. 5: 12^a cl., 2.904,45 euro; 11^a cl., 2.837,14 euro; 10^a cl., 2.769,84 euro; 9^a cl., 2.702,54 euro; 8^a cl., 2.635,23 euro; 7^a cl., 2.567,93 euro; 6^a cl., 2.500,63 euro; 5^a cl., 2.433,32 euro; 4^a cl., 2.366,02 euro; 3^a cl., 2.298,71 euro; 2^a cl., 2.231,41 euro; 1^a cl., 2.164,11 euro.

Liv. 4: 12^a cl., 2.740,25 euro; 11^a cl., 2.676,75 euro; 10^a cl., 2.613,25 euro; 9^a cl., 2.549,75 euro; 8^a cl., 2.486,25 euro; 7^a cl., 2.422,75 euro; 6^a cl., 2.359,25 euro; 5^a cl., 2.295,76 euro; 4^a cl., 2.232,26 euro; 3^a cl., 2.168,76 euro; 2^a cl., 2.105,26 euro; 1^a cl., 2.041,76 euro.

Liv. 3: 12^a cl., 2.511,68 euro; 11^a cl., 2.453,47 euro; 10^a cl., 2.395,27 euro; 9^a cl., 2.337,07 euro; 8^a cl., 2.278,87 euro; 7^a cl., 2.220,67 euro; 6^a cl., 2.162,46 euro; 5^a cl., 2.104,6 euro; 4^a cl., 2.046,06 euro; 3^a cl., 1.987,86 euro; 2^a cl., 1.929,65 euro; 1^a cl., 1.871,45 euro.

Liv. 2: 12^a cl., 2.294,57 euro; 11^a cl., 2.241,41 euro; 10^a cl., 2.188,23 euro; 9^a cl., 2.135,06 euro; 8^a cl., 2.081,89 euro; 7^a cl., 2.028,72 euro; 6^a cl., 1.975,55 euro; 5^a cl., 1.922,38 euro; 4^a cl., 1.869,21 euro; 3^a cl., 1.816,03 euro; 2^a cl., 1.762,86 euro; 1^a cl., 1.709,69 euro.

Liv. 1: 12^a cl., 2.176,46 euro; 11^a cl., 2.126,03 euro; 10^a cl., 2.075,60 euro; 9^a cl., 2.025,16 euro; 8^a cl., 1.974,73 euro; 7^a cl., 1.924,29 euro; 6^a cl., 1.873,86 euro; 5^a cl., 1.823,43 euro; 4^a cl., 1.772,99 euro; 3^a cl., 1.722,56 euro; 2^a cl., 1.672,12 euro; 1^a cl., 1.621,69 euro.

Addetti alla Produzione

Liv. 4: 13^a cl., 2.056,07 euro; 12^a cl., 2.017,89 euro; 11^a cl., 1.979,77 euro; 10^a cl., 1.941,59 euro; 9^a cl., 1.903,41 euro; 10^a cl., 1.941,59 euro; 9^a cl., 1.903,41 euro; 8^a cl., 1.865,39 euro; 7^a cl., 1.827,21 euro; 6^a cl., 1.789,03; 5^a cl., 1.750,91 euro; 4^a cl., 1.712,73 euro; 3^a cl., 1.674,65 euro; 2^a cl., 1.636,54 euro; 1^a cl., 1.598,35 euro.

Liv. 3: 10^a cl., 1.579,38 euro; 9^a cl., 1.550,04 euro; 8^a cl., 1.520,83 euro; 7^a cl., 1.491,54 euro; 6^a cl., 1.462,25 euro; 5^a cl., 1.433,05 euro; 4^a cl., 1.403,75 euro; 3^a cl., 1.374,46 euro; 2^a cl., 1.345,26 euro; 1^a cl., 1.315,96 euro.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

Liv. 2: 8ª cl., 912,08 euro; 7ª cl., 895,32 euro; 6ª cl., 878,52 euro; 5ª cl., 861,82 euro; 4ª cl., 845,07 euro; 3ª cl., 828,27 euro; 2ª cl., 811,57 euro; 1ª cl., 794,81 euro.

Liv. 1: 5ª cl., 708,35 euro; 4ª cl., 694,26 euro; 3ª cl., 680,15 euro; 2ª cl., 666,07 euro; 1ª cl., 651,96 euro.

ASSEGNO AD PERSONAM SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 ai lavoratori addetti alla produzione già in forza al 29.10.87 spetta un assegno *ad personam* del valore annuo di 5.301,17 euro, pari a 378,66 euro mensili per 14 mensilità.

ASSEGNI SOSTITUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 gli assegni sostitutivi dell'indennità di cui all'allegato 2/E del CCNL 3.3.91 spettanti al personale amministrativo assumono i valori di seguito riportati:

- liv. 3, profili d) ed e), 902,81 euro annui, corrispondenti a 69,69 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 4, profili g), i), ed o), 1.222,35 euro annui, corrispondenti a 87,31 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 4, profilo h) e liv. 5, profilo i), 1.316,21 euro annui, corrispondenti a 94,02 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 6) profili b e h), 1.504,67 euro annui, corrispondenti a 107,48 euro mensili per 14 mensilità.

INDENNITÀ DI CARICA FUNZIONARI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi valori dell'indennità di carica funzionari per il personale amministrativo; di seguito ne riportiamo i valori.

Personale già assunto al 18.12.99

Ex 3° grado: cl. 6ª (oltre), 975,83 euro; cl. 5ª (10-11-12), 907,74 euro; cl. 4ª (7-8-9), 839,65 euro; cl. 3ª (5-6), 771,70 euro; cl. 2ª (3-4), 703,61 euro; cl. 1ª (1-2), 635,52 euro.

Ex 2° grado: cl. 6ª (oltre), 795,90 euro; cl. 5ª (10-11-12), 730,32 euro; cl. 4ª (7-8-9), 664,73 euro; cl. 3ª (5-6), 599,21 euro; cl. 2ª (3-4), 533,62 euro; cl. 1ª (1-2), 468,03 euro.

Ex 1° grado: cl. 6ª (oltre), 598,84 euro; cl. 5ª (10-11-12), 536,60 euro; cl. 4ª (7-8-9), 474,56 euro; cl. 3ª (5-6), 412,52 euro; cl. 2ª (3-4), 350,48 euro; cl. 1ª (1-2), 288,45 euro.

Funzionario Senior: cl. 6ª (oltre), 975,83 euro; cl. 5ª (10-11-12), 907,74 euro; cl. 4ª (7-8-9), 839,65 euro; cl. 3ª (5-6), 771,70 euro; cl. 2ª (3-4), 703,61 euro; cl. 1ª (1-2), 635,52 euro.

Funzionario Business: cl. 6ª (oltre), 598,84 euro; cl. 5ª (10-11-12), 536,60 euro; cl. 4ª (7-8-9), 474,56 euro; cl. 3ª (5-6), 412,52 euro; cl. 2ª (3-4), 350,48 euro; cl. 1ª (1-2), 288,45 euro.

Assegno ad personam per ex F2: cl. 6ª (oltre), 197,06 euro; cl. 5ª (10-11-12), 193,72 euro; cl. 4ª (7-8-9), 190,17 euro; cl. 3ª (5-6), 186,69 euro; cl. 2ª (3-4), 183,14 euro; cl. 1ª (1-2), 179,59 euro.

Personale assunto dal 18.12.99

Ex 3° grado: cl. 5ª (oltre), 935,11 euro; cl. 4ª (11-12-13), 860,21 euro; cl. 3ª (8-9-10), 785,31 euro; cl. 2ª (5-6-7), 710,41 euro; cl. 1ª (1-2-3-4), 635,52 euro.

Ex 2° grado: cl. 5ª (oltre), 756,62 euro; cl. 4ª (11-12-13), 684,47 euro; cl. 3ª (8-9-10), 612,23 euro; cl. 2ª (5-6-7), 540,18 euro; cl. 1ª (1-2-3-4), 468,03 euro.

Ex 1° grado: cl. 5ª (oltre), 561,41 euro; cl. 4ª (11-12-13), 493,17 euro; cl. 3ª (8-9-10) 424,93 euro; cl. 2ª (5-6-7), 356,69 euro; cl. 1ª (1-2-3-4), 288,45 euro.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

Funzionario Senior: cl. 5^a (oltre), 935,11 euro; cl. 4^a (11-12-13), 860,21 euro; cl. 3^a (8-9-10), 785,31 euro; cl. 2^a (5-6-7), 710,41 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 635,52 euro.
Funzionario Business: cl. 5^a (oltre), 561,41 euro; cl. 4^a (11-12-13), 493,17 euro; cl. 3^a (8-9-10) 424,93, euro; cl. 2^a (5-6-7), 356,69 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 288,45 euro.
Assegno ad personam per ex F2: cl. 5^a (oltre), 195,21 euro; cl. 4^a (11-12-13), 191,30 euro; cl. 3^a (8-9-10), 187,40 euro; cl. 2^a (5-6-7), 183,49 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 179,59 euro.

**INDENNITÀ DI FUNZIONE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 l'indennità di funzione spettante al personale amministrativo appartenente al liv. 6Q è pari a 975,60 euro annui, corrispondenti a 69,69 euro mensili per 14 mensilità.

**INDENNITÀ DI RISCHIO
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 l'indennità di rischio cassieri spettante al personale amministrativo dell'area professionale b, posizione organizzativa 1, liv. 4 è pari a 753,98 euro annui, corrispondenti a 53,86 euro mensili per 14 mensilità.

**PROVVIGIONE AGGIUNTIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione di gennaio le aziende sono tenute ad erogare ai lavoratori addetti alla produzione, in unica soluzione e a titolo di provvigione aggiuntiva, gli importi di seguito riportati: liv. 4, 1.101,24 euro; liv. 3, 823,22 euro; liv. 2, 626,29 euro; liv. 1, 447,89 euro. Come previsto dall'art. 153 del CCNL sarà comunque garantito ai lavoratori un importo minimo pari al 50% degli importi indicati.

38

**TERZO ELEMENTO RETRIBUTIVO
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 ai lavoratori addetti alla produzione già in forza al 29.10.87 sarà riconosciuto un terzo elemento mensile da corrispondere per 14 mensilità negli importi di seguito riportati:

- Liv. 4: 13^a cl., 57,46 euro; 12^a cl., 55,78 euro; 11^a cl., 53,76 euro; 10^a cl., 52,08 euro; 9^a cl., 50,39 euro; 8^a cl., 48,38 euro; 7^a cl., 46,69 euro; 6^a cl. 45,01 euro; 5^a cl., 42,99 euro; 4^a cl., 41,31 euro; 3^a cl., 39,63 euro; 2^a cl., 37,61 euro; 1^a cl., 35,93 euro.
- Liv. 3: 10^a cl., 36,45 euro; 9^a cl., 35,31 euro; 8^a cl., 33,89 euro; 7^a cl., 32,68 euro; 6^a cl., 31,54 euro; 5^a cl., 30,13 euro; 4^a cl., 28,92 euro; 3^a cl., 27,77 euro; 2^a cl., 26,36 euro; 1^a cl., 25,15 euro.
- Liv. 2: 8^a cl., 52,12 euro; 7^a cl., 50,13 euro; 6^a cl., 48,13 euro; 5^a cl., 46,21 euro; 4^a cl., 44,25 euro; 3^a cl., 42,23 euro; 2^a cl., 40,33 euro; 1^a cl., 38,35 euro.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. QS, 2.833,59

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

euro; liv. Q, 2.703,72 euro; liv. AS, 2.318,50 euro; liv. A, 2.227,61 euro; liv. B, 2.094,76 euro; liv. C, 1.988,76 euro; liv. D, 1.825,09 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.661,42 euro; liv. E, 1.714,52 euro.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 15.12.2022, di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 2.028,15 euro; liv. A2, 1.909,43 euro; liv. B1, 1.741,24 euro; liv. B2, 1.662,09 euro; liv. B3, 1.592,84 euro; liv. C1, 1.533,48 euro; liv. C2, 1.365,29 euro; liv. C3, 1.266,36 euro; liv. C4, 989,34 euro.

AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.12.2024.

AUTOSTRADE E TRAFORI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 la paga base assume i seguenti nuovi valori: liv. A, 2.875,09 euro; liv. A1, 2.569,25 euro; liv. B, 2.263,35 euro; liv. B, par. 192, 2.348,99 euro; liv. B1, 2.067,65 euro; liv. B, par. 176, 2.153,29; liv. C, 1.810,70 euro; liv. C, par. 155, 1.896,34 euro; liv. C1, 1.651,67 euro; liv. D, 1.223,43 euro.

39

**IMPORTO DIFFERENZIATO DELLA RETRIBUZIONE (IDR)
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi differenziati della retribuzione (IDR) previsti dall'Accordo 18.7.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 39,70 euro; liv. A1, 35,47 euro; liv. B, 31,25 euro; liv. B1, 28,55 euro; liv. C, 25,00 euro; liv. C1, 22,80 euro; liv. D, 16,89 euro.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun lavoratore a tempo indeterminato strumenti di *welfare* per un importo pari a 30,00 euro per 12 mensilità.

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)**QUOTA SINDACALE
SCADENZA DEL 31.1.2024**

I lavoratori non iscritti alle OO.SS che non intendano versare la quota di servizio sindacale di

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

35,00 euro (il cui prelievo sotto forma di trattenuta è stato previsto dal CCNL 20.6.2023 che avvenga con la retribuzione di marzo 2024) sono tenuti a darne comunicazione per iscritto entro il 31.1.2024.

CARTA (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. Q, 2.652,52 euro; liv. AS, 2.644,08 euro; liv. A, 2.326,43 euro; liv. B1, 2.119,24 euro; liv. B2S, 2.066,91 euro; liv. B2, 1.999,53 euro; liv. C1S, 1.886,49 euro; liv. C1, 1.819,11 euro; liv. C2, 1.698,84 euro; liv. C3, 1.613,23 euro; liv. D1, 1.544,73 euro; liv. D2, 1.458,78 euro; liv. E, 1.364,45 euro.

**ELEMENTO DI MODERNIZZAZIONE CONTRATTUALE (EMC)
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 l'elemento di modernizzazione contrattuale (EMC) assume i seguenti nuovi valori: liv. Q, 26,14 euro; liv. AS, 26,03 euro; liv. A, 22,16 euro; liv. B1, 19,66 euro; liv. B2S, 19,04 euro; liv. B2, 18,19 euro; liv. C1S, 16,83 euro; liv. C1, 16,00; liv. C2, 14,53 euro; liv. C3, 13,49 euro; liv. D1, 12,66 euro; liv. D2, 11,60 euro; liv. E, 10,45 euro.

**ENTI BILATERALI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere all'1.1.2024 il contributo destinato all'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (ENIPG) passa, per le aziende fino a 15 dipendenti, allo 0,10% della retribuzione annua lorda.

40

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)**MAGGIORAZIONI ORARIE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 aumentano le percentuali di maggiorazione spettanti in caso di modalità di lavoro a turni. In particolare, la maggiorazione assume i seguenti nuovi valori:

- 42% per le ore lavorate di notte;
- 6% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni sia nel caso di 2 turni);
- 40% per le ore lavorate la domenica.

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere all'1.1.2024 il contributo annuo a carico dell'azienda passa da 13,00 a 15,00 euro per dipendente.

CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascun settore.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.796,26 euro; liv. B1, 2.502,96 euro; liv. B2, 2.342,37 euro; liv. C1, 2.167,43 euro; liv. C2, 2.116,86 euro; liv. C3, 2.057,77 euro; liv. D1, 2.007,50 euro; liv. D2, 1.874,28 euro; liv. D3, 1.827,87 euro; liv. E1, 1.775,80 euro; liv. E2, 1.680,68 euro; liv. E3, 1.624,06 euro; liv. F, 1.598,36 euro.

Settore Ceramica:

liv. A1, 2.683,85 euro; liv. B1, 2.455,57 euro; liv. B2, 2.312,83 euro; liv. C1, 2.150,46 euro; liv. C2, 2.102,08 euro; liv. C3, 2.047,26 euro; liv. D1, 1.996,50 euro; liv. D2, 1.864,51 euro; liv. D3, 1.816,19 euro; liv. E1, 1.756,72 euro; liv. E2, 1.665,76 euro; liv. E3, 1.617,27 euro; liv. F, 1.570,72 euro.

Settore Chimica:

liv. H, 3.009,09 euro; liv. G, 2.824,68 euro; liv. F, 2.567,63 euro; liv. E, 2.317,86 euro; liv. D, 2.150,00 euro; liv. C, 1.929,02 euro; liv. B, 1.739,56 euro; liv. A, 1.610,01 euro.

Settore Coibenti:

liv. H, 3.009,09 euro; liv. F, 2.567,63 euro; liv. D, 2.150,00 euro; liv. C, 1.929,02 euro; liv. B, 1.739,56 euro; liv. A, 1.610,01 euro.

Settore Plastica e Gomma:

liv. Q, 2.710,87 euro; liv. 8, 2.613,91 euro; liv. 7, 2.389,31 euro; liv. 6, 2.138,86 euro; liv. 5, 1.987,14 euro; liv. 4, 1.875,12 euro; liv. 3, 1.795,46 euro; liv. 2, 1.740,63 euro; liv. 1, 1.586,17 euro.

Settore Vetro - Prime lavorazioni/Meccanizzate:

liv. A2, 2.872,80 euro; liv. A1, 2.806,37 euro; liv. B2, 2.585,00 euro; liv. B1, 2.521,50 euro; liv. C2, 2.316,04 euro; liv. C1, 2.271,74 euro; liv. D3, 2.214,90 euro; liv. D2, 2.158,68 euro; liv. D1, 2.012,15 euro; liv. E3, 1.951,10 euro; liv. E2, 1.911,09 euro; liv. E1, 1.766,32 euro; liv. F1, 1.635,20 euro.

Settore Vetro - Seconde lavorazioni/Trasformazione:

liv. 8A, 2.832,80 euro²; liv. 8, 2.766,37 euro; liv. 7, 2.521,52 euro; liv. 6A, 2.316,03 euro; liv. 6, 2.271,74 euro; liv. 5A, 2.214,91 euro; liv. 5, 2.158,68 euro; liv. 4, 2.012,15 euro; liv. 3, 1.911,11 euro; liv. 2, 1.766,32 euro; liv. 1, 1.635,20 euro.

² A differenza che per gli altri livelli, per i quali gli importi indicati sono stati ottenuti mediante sommatoria degli incrementi retributivi dall'1.1.2024 ai minimi retributivi pregressi, come indicati dall'Accordo 5.12.2023, l'importo per il livello 8A del settore Vetro - Seconde lavorazioni/Trasformazione è stato oggetto di un intervento redazionale correttivo.

All'importo che sarebbe derivato dalla suddetta sommatoria (2.872,80) sono infatti stati detratti 40,00 euro dei quali non si trova giustificazione in nessun Accordo siglato o reso disponibile dalle Parti stipulanti.

Si tratta dei 40,00 euro "comparsi" nel minimo retributivo del livello 8A al passaggio dal CCNL 26.7.2016 (2.511,48 euro) all'Accordo 8.3.2019 (2.551,48 euro) poi "ereditati" dai testi successivi senza apparente motivazione.

Nell'attesa di un chiarimento sul punto da parte delle Parti stipulanti, più volte sollecitato e ad oggi non ancora intervenuto, la scelta che all'Editore appare più corretta è quindi quella di indicare l'importo al netto di tali 40,00 euro.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

Settore Vetro - Lavorazioni a soffio e semi-automatiche:

liv. 9A, 2.827,01 euro; liv. 9, 2.760,77 euro; liv. 8A, 2.536,86 euro; liv. 8, 2.516,54 euro; liv. 7, 2.268,21 euro; liv. 6, 2.167,29 euro; liv. 5, 2.019,95 euro; liv. 4, 1.898,64 euro; liv. 3, 1.805,94 euro; liv. 2, 1.717,06 euro; liv. 1, 1.632,52 euro.

**CONGEDO DI PATERNITÀ
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il congedo di paternità obbligatorio, fissato per legge in 10 giorni lavorativi, è incrementato di una giornata.

**INDENNITÀ DI TRASFERTA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con decorrenza 1.1.2024 l'importo della diaria per il settore coibenti è fissato in 46,48 euro giornalieri per le trasferte in Italia e in 77,47 euro giornalieri per trasferte all'estero.

COIBENTI (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 29.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 2.438,11 euro; liv. C, 2.137,97 euro; liv. D, 1.997,70 euro; liv. E, 1.810,14 euro; liv. F, 1.716,32 euro; liv. G, 1.645,02 euro; liv. 1, 1.519,99 euro.

**COPERTURA ASSICURATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo annuo a carico dell'azienda nei confronti del Fonchim a copertura dell'assicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente passa da 0,20% a 0,25%.

42

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 15.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD4, 4.419,27 euro; liv. QD3, 3.743,42 euro; liv. QD2, 3.341,67 euro; liv. QD1, 3.143,64 euro; liv. A3L4, 2.756,89 euro; liv. A3L3, 2.564,46 euro; liv. A3L2, 2.419,92 euro; liv. A3L1, 2.294,12 euro; A3L1-IP, 2.064,71; liv. A2L3, 2.155,20 euro; liv. A2L2, 2.072,23 euro; liv. A2L1, 2.016,26 euro; liv. GN, 1.721,75; liv. LU, 1.877,35 euro.

CONSORZI AGRARI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 12.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.079,46 euro; liv. 2, 1.882,11 euro; liv. 3S, 1.607,51 euro; liv. 3, 1.479,42 euro; liv. 4S, 1.380,19 euro; liv. 4, 1.292,67 euro; liv. 5, 1.158,63 euro; liv. 6, 1.006,27 euro.

DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME E AEREE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa da 2,39% al 2,43%.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2024

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.500,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la piattaforma *welfare* CFMT.

Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

DIRIGENTI AUTOTRASPORTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,39% al 2,43%.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2024

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.300,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la piattaforma *welfare* CFMT.

Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,39% al 2,43%.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.000,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la piattaforma *welfare* CFMT.

Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 la contribuzione a carico dell'azienda destinata al Fondo di assistenza sanitaria Mario Besusso scende dal 5,51% al 5,29% (tale contributo comprende la quota fissa pari a 206,60 euro annui a copertura della garanzia *Long Term Care*); mentre aumenta dal 2,56% al 2,78% il contributo a carico dell'azienda destinato ai dirigenti pensionati (comprensivo della relativa quota di contributo sindacale di adesione contrattuale).

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL' 1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,39% al 2,43%.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL' 1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.000,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la Piattaforma *welfare* CFMT.

Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

DIRIGENTI COMMERCIO**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,39% al 2,43%.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.000,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la Piattaforma *welfare* CFMT.
Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

DIRIGENTI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI E ARTIGIANE**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 la nuova retribuzione base mensile è pari a 5.615,39 euro.

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR)

Con decorrenza 1.1.2024 le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti che percepiscono una retribuzione fissa complessiva inferiore a 80.000,00 euro un Elemento distinto della retribuzione (EDR) di importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione percepita e la soglia di 80.000,00 euro.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Con decorrenza 1.1.2024 cessa la corresponsione del trattamento di reperibilità.

DIRIGENTI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 la nuova retribuzione base mensile è pari a 5.811,48 euro.

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,39% al 2,43%.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 le aziende dovranno erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.500,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale spendibile tramite la Piattaforma *welfare* CFMT.
Inoltre, dall'1.1.2024 il contributo a carico del datore di lavoro per la realizzazione dei servizi di *welfare* sale a 315,00 euro; mentre quello a carico del dirigente passa a 155,00 euro.

ELETTRICI**PREMIO DI RISULTATO
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione di gennaio le aziende dovranno erogare il premio di risultato, previsto nella misura di 210,00 euro dall'Accordo 18.7.2022. Per i dipendenti cui si applica la disciplina speciale tale importo è ridotto a 140,00 euro.

EDILIZIA (COOPERATIVE)**CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con decorrenza 1.1.2024 il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" (costituito presso ciascuna Cassa Edile) avvia l'erogazione delle prestazioni. Ricordiamo che tale Fondo è in vigore da ottobre 2023, alimentato da un contributo dello 0,2% della retribuzione imponibile a carico dell'azienda.

EDILIZIA (INDUSTRIA)**CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con decorrenza 1.1.2024 il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" (costituito presso ciascuna Cassa Edile) avvia l'erogazione delle prestazioni. Ricordiamo che tale Fondo è in vigore da ottobre 2023, alimentato da un contributo dello 0,2% della retribuzione imponibile a carico dell'azienda.

FIAT FCA GROUP**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 8.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: area 3, 2.502,00 euro; area 2, 2.038,67 euro; area 1, 1.899,66 euro; liv. 1, 2.620,64 euro; liv. 2, 2.418,05 euro; liv. 3, 2.111,71 euro; liv. 4, 1.980,74 euro; liv. 5, 1.902,53 euro.

FIORAI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 30.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.597,97 euro; liv. 1S, 2.369,31 euro; liv. 1, 2.107,18 euro; liv. 2, 1.854,58 euro; liv. 3, 1.732,57 euro; liv. 4, 1.601,62 euro; liv. 5, 1.526,97 euro; liv. 6, 1.433,19 euro.

FORMAZIONE PROFESSIONALE**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Entro il 15.1.2024 le aziende (salvo Accordo territoriale o aziendale) sono tenute ad erogare la seconda e ultima *tranche* destinata a *welfare* aziendale e/o a fondi pensionistici, pari a 150,00 euro.

FOTOLABORATORI CONTO TERZI**ASSISTENZA SANITARIA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre, con contributo a carico dell'azienda è fissato in 120,00 euro annui. Si ricorda che la copertura avrà decorrenza dall'1.4.2024.

GIOCATTOLI (INDUSTRIA)**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Tutti i lavoratori in forza all'1.1.2024 in aziende prive di contrattazione aziendale e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire, con la retribuzione del mese di gennaio 2024, la somma di 250,00 euro in cifra fissa a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva. In caso di erogazioni individuali ricevute nel corso del 2023, tale importo viene ridotto fino a concorrenza.

47

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.365,59 euro; liv. A, 2.227,34 euro; liv. B, 2.101,27 euro; liv. C, 2.073,68 euro; liv. D, 2.047,62 euro; liv. E, 1.964,98 euro; liv. F, 1.914,12 euro; liv. G, 1.783,74 euro; liv. H, 1.701,02 euro; liv. I, 1.529,25 euro.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 19.12.2023 il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 19.12.2023, in misura pari a 100,00 euro.

IGIENE AMBIENTALE**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 sia le aziende private che le aziende municipalizzate sono tenute a versare al Fondo di previdenza complementare Previambiente un importo aggiuntivo pari a 7,00 euro, per un importo complessivo di 22,00 euro per 12 mensilità.

**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Entro il 1.1.2024 le aziende municipalizzate devono erogare a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) un importo dal valore di 3,00 euro per ciascuna mensilità, che sarà destinato alla definizione di indennità e/o altri importi variabili.

IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITÀ SPORTIVE (CONFSAL - CONFLAVORO)**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

In gennaio le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 30.11.2024. Tale valore deve essere proporzionalmente ridotto in base ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del 2023, oltre che per i lavoratori a *part time*.

ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 10.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 2.284,85 euro; liv. Q, 2.276,63 euro; liv. 1S, 2.076,21 euro; liv. 1, 1.942,21 euro; liv. 2S, 1.757,09 euro; liv. 2, 1.651,85 euro; liv. 3S, 1.441,41 euro; liv. 3, 1.428,27 euro; liv. 4, 1.239,02 euro; liv. 5, 1.164,80 euro; liv. 6, 1.067,87 euro; liv. 7, 968,75 euro.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori il quattordicesimo rateo mensile (dei quindici previsti) dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 28.4.2023. L'importo del rateo è pari a:

- 20,00 euro per coloro che sono stati assunti nel corso del 2020 (o che erano già in forza);
- 13,33 euro per coloro che sono stati assunti nel 2021;
- 6,67 euro per coloro che sono stati assunti nel 2022.

LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. A, 2.239,23 euro; liv. B, 2.014,26 euro; liv. C 1.819,29 euro; liv. D, 1.632,55 euro; liv. E, 1.568,86 euro; liv. F, 1.455,52 euro; liv. G, 1.324,47 euro; liv. H, 1.248,48 euro; liv. I, 1.210,47 euro; liv. L, 1.056,04 euro.

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato non in prova e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno un anno sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria Faise, con contributo a carico dell'azienda pari a 14,00 euro.

LAPIDEI (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 24.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AS, 2.144,79 euro; liv. A, 1.973,11 euro; liv. B, 1.608,53 euro; liv. CS, 1.544,44 euro; liv. C, 1.458,64 euro; liv. D, 1.375,62 euro; liv. E, 1.268,13,00 euro; liv. F, 1.073,68 euro.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo a carico dell'azienda passa da 8,00 a 10,00 euro per lavoratore.

MECCANICI, ORAFI E ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)**ARRETRATI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione del mese di gennaio, le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori, sotto forma di arretrato, il primo rateo dell'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) maturato a dicembre 2023 previsto dall'Accordo 21.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascuna categoria.

Settore metalmeccanica e installazione di impianti:

liv. Q, 62,79 euro; liv. 1, 62,79 euro; liv. 2, 58,43 euro; liv. 2b, 55,17 euro; liv. 3, 53,05 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,16 euro; liv. 6, 45,92 euro.

Settore orafa, argentieri e affini:

liv. Q, 62,69 euro; liv. 1, 62,69 euro; liv. 2, 58,40 euro; liv. 3, 53,16 euro; liv. 4, 50 euro; liv. 5, 48,08 euro; liv. 6, 45,59 euro.

Settore odontotecnica:

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

liv. 1S, 68,57 euro; liv. 1, 62,02 euro; liv. 2, 58,75 euro; liv. 3, 53,10 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 47,89 euro; liv. 6, 46,07 euro.

Settore restauro beni culturali:

liv. QS, 75,53 euro; liv. Q, 75,53 euro; liv. 1, 70,92 euro; liv. 2, 54,55 euro; liv. 3, 50,69 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 46,87 euro; liv. 6, 44,75 euro.

OCCHIALI (INDUSTRIA)**BANCA ORE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 confluisce nella banca ore il 50%:

- delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore prestate
- delle ore supplementari successive alle prime 12 ore prestate.

PELLI, CUIOIO, OMBRELLI (INDUSTRIA)**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo mensile nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda è pari a 15,00 euro per lavoratore.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE E PENNELLI (INDUSTRIA)**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 il contributo mensile nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda è pari a 15,00 euro per lavoratore.

50

**BANCA ORE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 ciascun lavoratore potrà far confluire nella banca ore individuale le prime 32 ore annue di lavoro straordinario. I lavoratori con contratto a tempo parziale potranno far confluire nella banca delle ore le prime 16 ore annue di lavoro supplementare.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)**INDENNITÀ VARIE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 decorrono i nuovi valori delle seguenti indennità.

- indennità di cassa e maneggio denaro per lavoratori che regolarmente maneggiano denaro contanti o assegni per ammontare superiore ai 500,00 euro, 3,50 euro per giorno lavorato;
- indennità domenicale, 7,00 euro;
- indennità per operazioni tanatologiche, 10,00 euro;
- indennità per trattamenti conservativi, 12,00 euro;
- indennità esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni, 12,00 euro;

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GENNAIO 2024

- indennità esumazioni senza mezzi meccanici, 17,00 euro.

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute a versare un importo pari a 5,00 euro (per 12 mensilità) per lavoratore in relazione alla copertura assicurativa per i casi di premorienza e di invalidità permanente.

**CONTRIBUTO CONTRATTUALE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 le aziende sono tenute a versare alla Fondazione Rubes Triva un importo pari a 2,00 euro mensili (per 14 mensilità) per ogni dipendente in forza al 1° gennaio.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Dall'1.1.2024 le aziende sono tenute a versare un ulteriore contributo, fissato nella misura di 9,00 euro per 12 mensilità, per ciascun dipendente iscritto al Fondo di previdenza complementare.

RECAPITO CORRISPONDENZA**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 14.11.2023 la prima delle tre *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dall'Accordo 14.11.2023, pari a 150,00 euro.

51

SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 11.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.320,00 euro; liv. 2, 1.280,00 euro; liv. 3, 1.120,00 euro. Per i dipendenti di santuari, basiliche e chiese meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi i valori sono invece i seguenti: liv. 1, 1.600,00 euro; liv. 2, 1.500,00 euro; liv. 3, 1.450,00 euro; liv. 4, 1.300,00 euro.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)**ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il quindicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in

ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

SERVIZI POSTALI IN APPALTO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.266,35 euro; liv. 2, 1.060,27 euro; liv. 3S, 968,76 euro; liv. 3, 930,63 euro; liv. 4S, 884,85 euro; liv. 4, 839,14 euro; liv. 5, 762,84 euro.

STUDI PROFESSIONALI (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 17.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.498,16 euro; liv. A1, 2.133,84 euro; liv. A2, 1.894,44 euro; liv. B1, 1.696,67 euro; liv. B2, 1.519,72 euro; liv. C1, 1.363,59 euro; liv. C2, 1.249,08 euro; liv. D1, 1.155,40 euro; D2, 1.040,90 euro; operatore di vendita 1ª cat., 1.527,00 euro; operatore di vendita 2ª cat., 1.367,75 euro; operatore di vendita 3ª cat., 1.227,23 euro; operatore di vendita 4ª cat., 1.124,17 euro.

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI (CISAL - ANPIT)

RETRIBUZIONE TERRITORIALE MINIMA CONTRATTUALE MENSILE SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM), differenziati a livello regionale. Per la loro misura si rimanda alle tabelle da 3A a 3R presenti all'interno dell'art. 168 del CCNL 21.5.2021.

52

TABACCO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 11.2.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 1.995,35 euro; liv. 1, 1.844,17 euro; liv. 2, 1.605,57 euro; liv. 3A, 1.402,00 euro; liv. 3B, 1.251,85 euro; liv. 4A, 1.134,90 euro; liv. 4B, 1.083,78 euro; liv. 5, 1.049,77 euro; liv. 6, 933,62 euro.

TERZIARIO (UGL - CONFIMEA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) SCADENZA DELL'1.1.2024

Tutti i lavoratori a tempo indeterminato nonché apprendisti o con contratti di sostegno all'occupazione, in forza al 31.12.2023 che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in aziende prive di contrattazione aziendale e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire, con la retribuzione del mese di gennaio 2024, le somme di seguito riportate a titolo di Elemento di

Garanzia Retributiva.

Aziende fino a 15 dipendenti:

- livelli Q, 1 e 2, 97,00 euro;
- livelli 3 e 4, 82,00 euro;
- livelli 4 e 5, 67,00 euro.

Aziende con oltre 15 dipendenti:

- livelli Q, 1 e 2, 107,00 euro;
- livelli 3 e 4, 92,00 euro;
- livelli 4 e 5, 77,00 euro.

L'importo integrale compete a coloro che nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.12.2023 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'EGR deve invece essere erogato *pro quota*, nei confronti di coloro che durante il periodo di riferimento abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta. Analogo riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, opera nei confronti dei lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2023 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'EGR.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza al primo giorno del mese l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 300,00 euro.

L'importo integrale compete a coloro che nel corso del 2023 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'EGR deve invece essere erogato *pro quota*, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2023. Analogo riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, opera nei confronti dei lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2023 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento.

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI (HANDLERS)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, come definiti dall'Accordo 25.10.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 1.752,65 euro; liv. 1, 1.590,37 euro; liv. 2A, 1.454,05 euro; liv. 2B, 1.363,17 euro; liv. 3, 1.265,80 euro; liv. 4, 1.142,47 euro; liv. 5, 1.077,56 euro; liv. 6, 1.012,64 euro; liv. 7, 908,78 euro; liv. 8, 817,90 euro; liv. 9, 649,13,00 euro.

**INDENNITÀ GIORNALIERA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 l'indennità giornaliera assume i seguenti valori:

- turnisti 3,31 euro;
- non turnisti 4,45 euro.

TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (PBNM) previsti dall'Accordo 24.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.867,25 euro; Quadro, 2.436,90 euro; liv. A1, 2.119,04 euro; liv. A2, 1.854,16 euro; liv. B1, 1.695,23 euro; liv. B2, 1.536,30 euro; liv. C1, 1.380,58 euro; liv. C2, 1.273,02 euro; liv. D1, 1.167,07 euro; liv. D2, 1.059,52 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: op. gestionale, 1.525,71 euro; op. 1^a cat., 1.382,67 euro; op. 2^a cat., 1.242,52 euro; op. 3^a cat., 1.145,72 euro.

VETRO (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024**

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 10.2.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

Trasformazione del vetro: liv. 8A, 2.262,58 euro; liv. 8, 2.197,08 euro; liv. 7, 1.959,16 euro; liv. 6A, 1.760,66 euro; liv. 6, 1.718,12 euro; liv. 5A, 1.662,52 euro; liv. 5, 1.606,95 euro; liv. 4, 1.465,06 euro; liv. 3, 1.366,96 euro; liv. 2, 1.226,11 euro; liv. 1, 1.093,72 euro. Per le aziende che operano le seconde lavorazioni del vetro piano i nuovi minimi retributivi non decorrono da gennaio ma da aprile 2024.

Vetro meccanizzato: liv. A1, 2.729,19 euro; liv. A2, 2.729,19 euro; liv. B1, 2.487,29 euro; liv. B2, 2.487,29 euro; liv. C1, 2.240,40 euro; liv. C2, 2.240,40 euro; liv. D1, 1.983,92 euro; liv. D2, 1.983,92 euro; liv. D3, 1.983,92 euro; liv. E1, 1.741,06 euro; liv. E2, 1.741,06 euro; liv. E3, 1.741,06 euro; liv. F1, 1.611,50 euro. Per le aziende che operano le prime lavorazioni del vetro e la produzione del vetro piano o di lana e filati i nuovi minimi retributivi non decorrono da gennaio ma da aprile 2024.

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2024**

A decorrere dall'1.1.2024 tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato non in prova e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno un anno sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria Faise, con contributo a carico dell'azienda pari a 14,00 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

GLI INCENTIVI DEL BANDO ISI 2023 PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il Bando ISI 2023, per il quale l'INAIL ha stanziato 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella *Gazzetta Ufficiale* 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il Bando ISI 2023, in occasione del quale, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, l'INAIL ha inteso stanziare 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità

Il Bando ISI 2023 ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.;
- agli enti del Terzo settore, di cui al DLgs. 117/2017, come modificato dal DLgs. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi al finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici - Asse di finanziamento 1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche ammesse al finanziamento

Le risorse finanziarie stanziare dall'INAIL per i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "ISI 2023 - risorse economiche" che costituisce parte integrante dei diversi Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Tecnicamente, è concesso un finanziamento a fondo perduto:

- per gli Assi 1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
 - 65% per i soggetti destinatari del *sub* Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - 80% per i soggetti destinatari del *sub* Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione accedi ai servizi *on line* – le imprese interessate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nell'apposito documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziare risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di *upload* della documentazione a completamento della domanda.

Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione *on line* di *upload*/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2023.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *contact center* INAIL, ovvero al servizio "INAIL Risponde", nella sezione "Supporto del portale".

In ogni caso, eventuali chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda *on line*.

Intermediari ISI

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, l'INAIL rende noto di aver provveduto all'adeguamento del sistema di profilazione per l'accesso ai servizi *on line* introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi *on line* da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica.

L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.